

## **Tipologia delle strutture ricettive Regione Calabria**

### **Affittacamere, bed and breakfast, guest rooms e locanda.**

1. Sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura.
2. Gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune.
3. Assume la denominazione di locanda l'attività di affittacamere esercitata, presso lo stesso complesso immobiliare e in modo complementare, dal medesimo titolare di un esercizio di ristorazione.
4. In deroga all'articolo 2, comma 1, l'attività di bed and breakfast, se esercitata in forma non imprenditoriale, assume la denominazione di bed and breakfast in family. In tal caso l'attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in presenza con gli ospiti.

### **Case e appartamenti.**

1. Sono case e appartamenti le strutture ricettive che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc.) ed eventualmente servizi complementari presso unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all'interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 (Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).
2. Le case e gli appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero guest house.

### **Case per ferie e case religiose.**

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione e altre attività complementari presso camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:

a) case per ferie, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali, sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti di enti o aziende e dei loro familiari;

b) case religiose, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose. Esse possono assumere la denominazione di casa del pellegrino quando sorgono in prossimità di luoghi di culto o attrattori religiosi.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti igienicosanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.

### **Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi.**

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente, servizi di somministrazione e altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:

a) ostelli per la gioventù, gli esercizi ricettivi, attrezzati per pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori;

b) centri soggiorno studi, gli esercizi ricettivi dedicati all'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione e dotati di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali e hanno una destinazione d'uso turistico- ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.

### **Servizi di alloggio in aree naturalistiche.**

1. I servizi di alloggio, dotati di camere con eventuale angolo cottura o gli appartamenti con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti

ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:

- a) residenze di campagna o country house, le strutture situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali e dotate eventualmente di servizi di ristorazione o di attrezzature sportive e ricreative;
- b) rifugi escursionistici, le strutture ubicate in montagna in zone isolate idonee a offrire servizi di alloggio e ristoro con aree comuni ed eventualmente dotate di attrezzature sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di baita se è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno;
- c) residenze di montagna, le strutture situate in montagna idonee ad offrire servizi di alloggio e dotate eventualmente di servizi di ristorazione, nonché di attrezzature sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di chalet se è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno.

### **Residenze d'epoca.**

1. Sono denominate residenze d'epoca o dimore storiche le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

### **Denominazioni aggiuntive.**

1. Le tipologie di strutture ricettive di cui al presente capo possono utilizzare le seguenti denominazioni aggiuntive:

- a) lusso, charme o luxury, quando siano attribuiti i tre sorrisi di cui all'articolo 14, la camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per gli hotel a cinque stelle e gli arredi, i complementi, l'immobile e le

sue finiture posseggano standard di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità, rarità o esclusività;

b) posto tappa, qualora siano ubicate lungo un itinerario turistico.

2. I titolari che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano una relazione che indichi in maniera chiara tutti i "valori aggiunti" che concorrono all'assegnazione. La relazione evidenzia l'alta qualità e la raffinatezza delle finiture edili e degli arredi, nonché deve contenere la descrizione:

a) dell'immobile, corredata da documentazione fotografica, con cenni storici, l'eventuale valenza storica della dimora, il pregio e lo stile architettonico, evidenziando l'aderenza al territorio, l'uso di materiali del posto, la presenza di portali, giardini e solarium;

b) dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;

c) delle tecnologie impiegate in ambito edilizio e abitativo e della sostenibilità ambientale dell'immobile;

d) del contesto geografico, sia esso borgo, città storica, città ad alta vocazione turistica, tappa di percorsi enogastronomici, in cui è ubicata la struttura ricettiva extralberghiera.

## **RIEPILOGO**

a) affittacamere, bed and breakfast, guest rooms e locande;

b) case e appartamenti;

c) case per ferie e case religiose;

d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;

e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici;

f) residenze d'epoca e dimore storiche.